



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Ufficio tecnico

Prot. 2087

Provaglio d'Iseo, 22/03/2011

ORDINANZA n.° 17

**TAGLIO PIANTE, SIEPI, RAMAGLIE, ROVI,
MANUTENZIONE MURI DI SOSTEGNO e SCARPATE**

IL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO

ATTESO che lungo alcuni tratti di strade ad uso pubblico, siano esse Comunali e/o Vicinali, il transito può risultare insicuro a causa della vegetazione (rami, siepi, rovi, arbusti, erbacce etc.) che dalle proprietà private pertinenti si protendono od invadono il suolo pubblico, compromettendo la viabilità e la visibilità;

RILEVATO che lungo taluni tratti delle succitate strade esistono muri e scarpate di sostegno dei terreni soprastanti la sede stradale, che risultano insicuri e precari a causa della mancata o cattiva manutenzione e conservazione degli stessi e quindi causa di pericolo di crollo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 15 comma 1 alla lettera a del vigente Codice della Strada (D.Lvo 285/1992) è vietato ".....*invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione*";

CONSTATATO che, per le motivazioni esposte, si vengono a creare delle situazioni di pericolo per gli utenti delle strade deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati ed accertata la necessità assoluta ed inderogabile di addivenire al taglio dei rami delle piante e delle siepi dei fondi privati, che si protendono sui marciapiedi e sulle sedi delle strade Comunali e Provinciali, nonché alla manutenzione di recinzioni, muri e scarpate tali da creare pericoli per la pubblica incolumità.

SENTITO il Comando di Polizia Municipale, il quale ritiene anch'Esso necessario provvedere in merito al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;

VERIFICATO che i proprietari sono tenuti alla manutenzione ed al taglio delle siepi, arbusti ed erbacce radicate sulla loro proprietà;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- il Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992 n. 495 e loro successive modifiche e integrazioni;
- il Codice Civile e s.m.i;
- il Regolamento Locale d'Igiene;

CONSIDERATO che per garantire la sicurezza e prevenire il pericolo a cose e persone a tutela della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale,

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade ad uso pubblico, siano esse Comunali o Vicinali, o comunque siano strade per le quali al Comune compete la pulizia e la manutenzione, di provvedere al più presto o comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione e comunicazione della presente Ordinanza, al:

- 1. taglio dei rami, delle siepi, dei rovi, degli arbusti e delle erbacce o di quant'altro possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade sopraccitate, previo smaltimento dei materiali di spoglio a norma di Legge;**
- 2. alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei muri, recinzioni e muraglie e soprastanti scarpate al fine di assicurare la non caduta di sassi e quant'altro sulla prospiciente sede stradale previo richiesta di nulla/osta a questo Comune**

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà a carico dei trasgressori, quanto segue, ai sensi degli artt. 29 e 31 del nuovo codice della strada, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale:

1. l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura ivi prevista;
2. l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi o della rimozione delle opere abusive, ovvero l'addebito delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di sistemazione ed adeguamento.

DISPONE

nel caso di inosservanza alla presente ordinanza che questo Comune tramite la propria società dei servizi A.G.S. S.p.A. provveda ad effettuare gli interventi sopradescritti con recupero delle relative spese a carico dei trasgressori.

All'Ufficio di Polizia Locale per i relativi controlli e per la corretta applicazione della presente Ordinanza di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di individuare le complete generalità dei proprietari dei terreni interessati;

La Pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.


Ing. M. Consoli
Responsabile della Programmazione
e del Controllo del Territorio

AWERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n.241.